

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(FANFANI)

e col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 1988

Proroga del termine relativo alle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina

ONOREVOLI SENATORI. – I. – Il presente disegno di legge provvede a prorogare il termine, che viene a scadere il prossimo 30 giugno, riguardante le agevolazioni tributarie in materia di imposte indirette previste per la piccola proprietà contadina. L'iniziativa tende ad evitare che la scadenza del termine rechi pregiudizio per il raggiungimento dei fini incentivanti di recente ribaditi con la legge 8 novembre 1986, n. 752.

II. – Con la legge 26 maggio 1965, n. 590, le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina previste dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, furono prorogate sino al 30 giugno 1983. Questo termine è stato poi fissato al 30 giugno 1988 con il decreto-legge 12 settembre 1983,

n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Frattanto la nuova normativa tributaria contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, aveva modificato il regime delle agevolazioni conformemente ai principi e criteri direttivi espressi dalla legge n. 825 del 1971) così che la proroga del termine per le agevolazioni di che trattasi riguarda solo le imposte indirette e cioè l'obbligo di pagare l'imposta di registro e quella ipotecaria nella misura fissa. È questo il tributo per il quale le norme agevolative hanno continuato ad operare temporaneamente sino al 30 giugno 1988 e che il disegno di legge intende prorogare al 30 giugno 1990.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La proroga viene incontro alle aspettative del settore agricolo.

In connessione a tale proroga è stata, poi, avvertita l'esigenza di prevedere la elevazione da uno a due anni del termine (previsto dall'articolo 4, secondo comma, della legge 6 agosto 1954, n. 604) entro il quale l'interessato è tenuto a produrre all'ufficio del registro l'attestazione definitiva comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti per poter beneficiare delle predette agevolazioni tributarie. La disposizione è necessaria in quanto, a causa del ritardo con il quale, di frequente, la documentazione occorrente è rilasciata dalla Regione, il contribuente viene a perdere il diritto alle agevolazioni con conseguente insorgere di un contenzioso che produce non poche difficoltà per l'Amministrazione.

III. - La natura delle disposizioni recate dal presente provvedimento rivela la necessità e l'urgenza della disciplina adottata, in virtù

della quale si assicura la continuità del trattamento tributario ora vigente per gli atti relativi alla formazione e all'arrotondamento della proprietà contadina.

IV. - Le disposizioni recate dal disegno di legge non comportano minori entrate per l'erario. Infatti gli atti e i contratti attinenti alla formazione e all'arrotondamento della piccola proprietà contadina costituiscono una parte del tutto irrilevante rispetto alla fenomenologia degli atti che scontano l'imposta di registro, tanto che il gettito che avrebbe potuto conseguirsi dopo la scadenza del termine del 30 giugno 1988 per effetto del ritorno alla tassazione ordinaria è talmente contenuto da essere ricompreso nel calcolo stesso delle previsioni effettuate, rispetto alle quali la scadenza del 30 giugno 1988 è stata considerata indifferente. Pertanto non viene redatta la relazione tecnica prevista dal comma 2 dell'articolo 2 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il termine del 30 giugno 1988 concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, previsto dal comma 17 dell'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è prorogato al 30 giugno 1990.

2. Il termine per la presentazione del certificato definitivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604, per beneficiare delle agevolazioni tributarie indicate nel comma 1, è elevato a due anni. La disposizione del presente comma si applica anche ai rapporti tributari non ancora definiti alla data indicata nel comma 1 dell'articolo 2.

Art. 2.

1. Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° luglio 1988.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.